



LINEE GUIDA SULLA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA ED EROGATA

A. Premessa

1. L'Università degli Studi di Trieste adotta le seguenti linee guida sulla definizione dell'offerta didattica programmata ed erogata al fine di fornire indicazioni per la definizione, la quantificazione in termini di ore e crediti, la gestione e l'erogazione delle attività formative previste nei corsi di studio di primo e secondo livello.

2. Le linee guida affiancano il Regolamento Didattico di Ateneo e intendono precisare singoli aspetti delle norme in esso contenute.

Sono da intendersi anche come uno strumento operativo che possa essere agevolmente aggiornato per eventuali adeguamenti alla normativa in materia.

3. Le indicazioni contenute in queste linee guida fanno particolare riferimento al quadro *Amministrazione* della SUA-CdS e vanno seguite nella scrittura dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

B. Normativa

1. Le presenti linee guida non costituiscono un riassunto della normativa vigente in tema di offerta formativa, ma sono da considerarsi aggiuntive o interpretative, nell'ambito dell'autonomia universitaria, rispetto alle norme che regolano la definizione della didattica programmata ed erogata.

I principali, ma non esclusivi, riferimenti normativi sono i seguenti:

- L. 341 19/11/1990: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"
- D.M. 270 22/10/2004: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- D.M. 386 26/07/2007: "Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale";
- D.M. 1154 /2021 "Autovalutazione, Valutazione, Accredimento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio" e D.D. 2711/2021;
- D.M. 96 06/06/2023: "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei – DM 270/04"
- DD.MM. 1648 e 1649/2023 sulle Classi di Laurea e Laurea Magistrale
- Linee guida CUN "alla scrittura degli ordinamenti didattici" (ultima versione);
- Linee guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione (ultima versione).

Si rimanda in particolare alle Linee Guida CUN per quanto riguarda i vincoli relativi alla definizione dei valori tabellari dell'ordinamento compresi quelli relativi all'applicazione della flessibilità offerta formativa ai sensi del DM 96/2023.



C. Concetti generali

1. Ai fini di contestualizzare l'applicazione delle linee guida è opportuno ricordare la distinzione tra ordinamento didattico e manifesto degli studi e tra didattica programmata ed erogata:

- **ordinamento didattico:** il complesso della parte documentale e tabellare che riguarda la progettazione e revisione di un corso di studio; in particolare comprende la tabella delle attività formative con relativi ambiti disciplinari, settori scientifico-disciplinari (SSD) e gli intervalli di crediti formativi universitari (CFU) definiti localmente in base alle tabelle ministeriali;
- **didattica programmata:** l'insieme delle attività formative relative ad una coorte di studenti (piano degli studi) compreso nel Regolamento didattico. In particolare, definisce gli SSD da attivare in relazione agli insegnamenti con i relativi CFU nel rispetto degli intervalli presenti in ordinamento;
- **didattica erogata:** il totale delle attività formative erogate per ciascun anno accademico (cosiddetto Manifesto degli studi) che derivano dagli insegnamenti previsti nella didattica programmata per un determinato anno di ogni coorte;
- regolamento didattico dei Corsi di studio (CdS): l'insieme di tutte le norme e procedure che regolano un corso di studio; comprende il "Regolamento didattico" inteso come didattica programmata.

2. I regolamenti didattici dei CdS sono approvati per ogni anno accademico e restano validi per la relativa coorte di studenti. Eventuali linee guida alle quali i regolamenti rimandino possono essere modificate annualmente secondo le modalità previste dai regolamenti stessi che devono essere chiaramente comunicate agli studenti.

3. Per un glossario completo della terminologia utilizzata in ambito didattico si fa riferimento al Glossario ANVUR "dei termini e dei concetti chiave utilizzati nei processi di Assicurazione della Qualità in AVA3" (dd. 04/11/2022)

D. Tipologie e definizioni delle attività formative

D.1. Definizioni generali

1. Nei regolamenti didattici dei CdS vanno definite le tipologie e metodologie didattiche delle diverse attività formative secondo le seguenti indicazioni che devono tener conto anche del rapporto ore/CFU definito nella sezione successiva.

2. Le attività formative sono indicate convenzionalmente con le seguenti sigle, per ciascuna delle quali si riporta la definizione stabilita dalla normativa vigente:

- **TAF A:** *attività formative in ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; sono presenti nelle tabelle delle classi di Laurea;*
- **TAF B:** *attività formative in ambiti disciplinari caratterizzanti la classe; sono presenti nelle tabelle delle classi di Laurea e Laurea magistrale;*
- **TAF C:** *attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;*
- **TAF D:** *attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il proprio progetto formativo;*



- **TAF E:** *attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;*
- **TAF F:** la normativa le suddivide in due categorie
 - *attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;*
 - *attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.*

3. Le attività formative sono classificate in:

- **insegnamenti:** attività formative correlate a un SSD e a una copertura di docenza (uno o più docenti ai quali è affidato l'incarico dell'attività);
- **altre attività:** attività formative non correlate ad una copertura;
- **prova finale:** attività formative connesse con la prova finale.

Per copertura si intende l'affidamento di una determinata attività formativa, definita da obiettivi individuati dal CdS, in relazione all'ambito disciplinare e al SSD, e da un valore in termini di CFU e relative ore di didattica frontale, a un docente di ruolo ovvero tramite un incarico ai sensi della normativa vigente (cfr. art. 23 Legge n. 240/10).

4. Gli insegnamenti (o corsi di insegnamento) sono inseriti all'interno delle attività di TAF **A, B e C e occasionalmente nei TAF F**. Devono essere correlati a un SSD. Agli insegnamenti in TAF A, B o C è obbligatoriamente correlato un esame, cioè una valutazione di profitto con voto in trentesimi.

5. Le "altre attività formative", comunque correlate a CFU definiti, comprendono tutte le "ulteriori attività" presenti nei TAF F. Con questa dicitura sono indicate anche attività di tipo seminariale, attività pratiche, anche svolte in forma autonoma dagli studenti, attività di tirocinio. Tali attività possono essere previste, in base agli obiettivi formativi del CdS, anche in associazione ad insegnamenti all'interno dei TAF A, B e C: in tal caso, vanno attribuite ad un SSD, sono comprese nella valutazione di profitto in trentesimi e devono essere computate nel numero totale degli esami (cfr. Sez. E. c.1).

6. Le attività di tipo D possono rientrare in entrambe le categorie (insegnamenti e altre attività) essendo, per definizione, a libera scelta dello studente.

7. Le attività formative connesse alla prova finale rientrano nei TAF E, nelle quali, limitatamente alle Lauree e Lauree magistrali a ciclo unico, sono comprese attività formative volte alla conoscenza di una lingua straniera.

8. Nell'ambito dei TAF E, ed eventualmente nei TAF F vanno individuati i CFU da destinare alle competenze linguistiche equiparabili ai livelli del Quadro Comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), definendo il livello da raggiungere. Solo se previsto dalla tabella delle classi o precisato nella descrizione delle attività affini e integrative dell'ordinamento, tale tipo di attività può essere inserito in TAF A, B o C, indicando chiaramente i relativi CFU. Per tali competenze linguistiche si rimanda alle "Linee guida sulle competenze linguistiche".



D.2. Definizioni per gli insegnamenti

1. Gli insegnamenti si suddividono in:

- **obbligatori**: se i relativi CFU devono essere conseguiti da tutti gli studenti;
- **opzionali**: se per un numero definito di CFU è previsto un elenco di insegnamenti, chiaramente definito nel regolamento didattico del CdS, tra i quali gli studenti possono optare ai fini di acquisire il totale dei relativi crediti.

Gli insegnamenti obbligatori e opzionali fanno parte della didattica programmata.

2. Gli insegnamenti obbligatori devono essere tenuti nella lingua dichiarata per il corso. Se vi sono insegnamenti obbligatori tenuti in una lingua diversa dall'italiano, tale lingua va dichiarata come lingua del corso accanto all'italiano. Se, invece, si erogano insegnamenti in una lingua diversa dall'italiano solo come opzionali all'interno di un elenco in cui vi sono insegnamenti in italiano, la lingua del corso resta l'italiano.

3. Le metodologie didattiche degli insegnamenti, illustrate nelle "Linee guida sulle modalità didattiche degli insegnamenti", si distinguono in:

- **lezioni**: lezioni frontali "convenzionali" svolte secondo le modalità liberamente scelte dal docente e preventivamente dichiarate nel relativo Syllabus;
- **esercitazioni**: attività dedicate al ripasso/chiarimento/approfondimento delle conoscenze apprese durante le lezioni (eventualmente svolte con il supporto di un tutor);
- **laboratori**: attività svolte in aula o spazio dedicato e appositamente attrezzato (laboratori scientifici, tecnici, linguistici, informatici, preclinici, ecc.); possono essere anche attività di tipo pratico destinate all'applicazione delle conoscenze acquisite;
- **attività esterne**: attività formative, specificatamente connesse con gli obiettivi formativi di un insegnamento, di tipo laboratoriale/pratico (escursioni, visite guidate, sopralluoghi cittadini e extracittadini, ecc.), svolte in luoghi diversi dalle sedi dell'Ateneo o dalle sedi convenzionate (es. aziende sanitarie).

4. In casi particolari, ove richiesto dagli obiettivi formativi e dalla tipologia del CdS, agli insegnamenti possono essere associate attività di **tirocinio** (es. tirocini clinici) che si raccomanda di distinguere chiaramente nell'offerta formativa e alle quali va assegnato un valore del rapporto ore/CFU diverso dall'attività associata (es. lezione).

D. 3. Ulteriori attività (TAF F)

1. Le ulteriori attività complessivamente comprese nella tipologia TAF F si riferiscono a:

- attività formative volte all'acquisizione di **competenze linguistiche**, sia di base che specifiche, del CdS; non sono comprese in questa categoria attività formative espressamente previste dagli obiettivi formativi del corso in relazione alla classe di laurea e comprese negli insegnamenti in quanto di TAF A, B e C. Le attività relative alle competenze di base sono organizzate dal Centro Linguistico di Ateneo (vedi "*Linee guida per la gestione delle competenze linguistiche*");
- attività formative volte all'acquisizione di **abilità informatiche e telematiche**; possono essere organizzate a livello di Ateneo o demandate ai singoli CdS;



- attività formative volte all'acquisizione di **abilità relazionali, o ulteriori competenze comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro**; vi sono comprese attività di carattere comunque professionalizzate e/o trasversale (*soft skills*), i cosiddetti "tirocini interni", svolti presso le strutture dell'Ateneo, e attività svolte in relazione alla prova finale (es. internato);
- **attività di tirocinio**, quale esperienza formativa e lavorativa svolta durante il percorso di studi, suddivisi in due categorie:
 - tirocini formativi e di orientamento ai sensi del D.M. 25/03/1998, n. 142;
 - stages e tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. I CFU attribuiti ai tirocini nell'ambito delle ulteriori attività di tipo F sono distinti nelle tabelle ordinamentali e i CFU attribuiti ai Tirocini formativi e di orientamento possono far parte del totale dei CFU attribuiti ai TAF F (a esclusione di quelli assegnati a stages e tirocini, eventualmente specificatamente previsti).

3. È consigliato specificare i valori di CFU minimi e massimi attribuiti negli ordinamenti a:

- a) ulteriori conoscenze linguistiche
- b) abilità informatiche e telematiche
- c) tirocini formativi e di orientamento
- d) altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (compresi i tirocini interni)

4. In generale, per le attività di tipo F sono da osservare le seguenti indicazioni:

- le attività di tipologia TAF F (che la normativa indica come "ulteriori") non sono destinate a comprendere attività in forma di insegnamenti i cui obiettivi formativi sono previsti nei TAF di tipo A, B e C e possono essere erogate come insegnamenti solo nel rispetto della tipologia identificata dalla normativa;
- nelle attività di tipologia TAF F sono comprese attività formative che richiedono metodologie didattiche specifiche, non definibili come insegnamenti in termini di CFU (in quanto tipicamente corrispondenti a "micro attività" di uno/due crediti) e che, comunque, sono deputate ad erogare ulteriori competenze in senso professionalizzante e/o trasversale ulteriori rispetto agli insegnamenti previsti nei TAF A, B o C;
- alle attività di tipo F è opportuno associare solo un giudizio di idoneità, fatti salvi i casi in cui siano previste attività, per esempio di tirocinio, strettamente connesse con il titolo conseguito come nei casi delle lauree abilitanti alla professione e professionalizzanti, per le quali si può prevedere una valutazione in trentesimi;
- a titolo esemplificativo le attività indicate come "altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" possono comprendere seminari, conferenze, webinar, incontri con professionisti, ex alumni, ecc. e/o essere erogate in forma interattiva (gruppi di lavoro, utilizzo piattaforme digitali, ecc.);
- è possibile includere nei TAF F come "altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" attività laboratoriali, purché chiaramente distinte da quelle eventualmente previste nei TAF A, B o C e con contenuti professionalizzanti;
- le attività di tipo TAF F possono essere riconosciute sulla base di attività erogate centralmente o tramite le strutture didattiche dall'Ateneo (a es. competenze linguistiche, attività associate a certificati digitali);



- si ricorda che si “*possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso*”, nella misura massima stabilita dalla normativa vigente; si tratta di attività svolte presso altri enti anche in collaborazione con l'ateneo; per tali attività si fa riferimento alle sopra elencate tipologie a), b), c) e d) dei TAF F (a esclusione di stages e tirocini presso enti pubblici e privati);
- le attività di tipo F, per ogni singola sottocategoria, non sono necessariamente di tipo obbligatorio ma possono essere opzionali tra loro, per cui un CdS può proporre un elenco di attività della stessa categoria;
- le singole sottocategorie delle attività di tipo F possono essere svolte dagli studenti fino al conseguimento del numero totale dei crediti previsto per ciascuna categoria, anche ripetendo il tipo di attività svolta (es. tirocini).

D. 4. Attività seminariali

1. Le attività seminariali sono comprese nelle “altre attività formative”. I **seminari** sono attività formative dedicate all'approfondimento di tematiche specifiche o ad argomenti specifici, tipicamente svolte da esperti o professionisti appositamente individuati.

2. Se sono svolte da altro docente o professionista esperto su responsabilità del docente affidatario dell'insegnamento, il docente affidatario deve essere presente in aula, mentre il docente o professionista invitato può collegarsi da remoto. La singola attività seminariale non può superare, di norma, le 5 ore. In ogni caso il totale delle ore dedicate alle attività seminariali non può superare il limite del 10% per le Lauree, del 20% per le lauree magistrali e del 15% per le lauree magistrali a ciclo unico del totale delle ore dell'insegnamento stesso.

3. È possibile derogare ai limiti delle attività seminariali per insegnamento con il coordinamento di un docente di ruolo responsabile secondo due modalità:

- a) nei casi di attività formative organizzate totalmente in forma seminariale inserite sia in TAF A, B e C che F, individuando una parte dei CFU da assegnare come copertura al docente titolare e responsabile dell'esame;
- b) mediante delibera motivata della struttura didattica competente in considerazione del coinvolgimento del docente responsabile all'attività stessa.

4. Attività formative organizzate esclusivamente in forma seminariale e non erogata come insegnamenti possono essere inserite in TAF F come “altra attività formativa” senza voto in trentesimi; in questo caso il corso di studio potrà individuare un docente supervisore.



D. 5. Modalità telematica

1. Le lezioni, le esercitazioni e le attività seminariali possono essere svolte in **modalità telematica** secondo la normativa vigente e secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida sulle modalità didattiche degli insegnamenti”.

Le attività erogate in modalità telematica non possono superare il 10% (per i corsi erogati in modalità convenzionale) o i due terzi (per i corsi erogati in modalità mista) delle attività formative e che tali limiti nel tipo di erogazione delle attività formative possono fare riferimento ai singoli insegnamenti, se i CdS danno indicazioni ad ogni docente di modulare e definire nei Syllabi la propria metodologia didattica, oppure al totale dei crediti del corso, se il CdS decide di svolgere in maniera specifica una parte delle attività formative (anche interi insegnamenti) in tale modalità.

2. Le attività svolte in modalità telematiche chiaramente evidenziate in termini di ore di svolgimento vanno indicate nelle banche dati di Ateneo. In particolare, attività didattiche di tipo interattivo, svolte saltuariamente e/o durante tutto l’insegnamento e, pertanto, non chiaramente definibili in termini di ore, vanno indicate nel Syllabus da parte del docente, ma non segnalate in banca dati.

D.6. Codici per le banche dati

1. Tutte le attività formative descritte, se chiaramente corrispondenti a ore e CFU, devono essere individuabili e vanno indicate nei database dell’offerta formativa attribuendo a ciascuna il relativo valore in termini di CFU e relative ore.

2. Nelle banche dati utilizzate dall’Ateneo per l’offerta formativa dovranno essere distinguibili le modalità delle attività didattiche (lezioni, laboratori, esercitazioni, attività esterne, tirocini, stage esterni, attività seminariali) e il loro eventuale svolgimento in forma telematica (sia come attività didattica erogata come video-lezioni che “*didattica interattiva*” utilizzando ambienti e sistemi telematici).

D. 7. Attività a scelta (TAF D)

1. Alle attività di tipologia D sono dedicate le “Linee guida sulla predisposizione dei Piani di Studio (TAF D)”.

2. Nell’ambito delle attività di tipologia D, che, essendo a scelta autonoma dello studente, possono comprendere tutte le attività formative finora descritte, l’Ateneo consente di inserire anche specifiche attività formative corrispondenti a lezioni, laboratori o attività esterne, specificamente erogate dai CdS (attività D “specifiche”).

3. La decisione di erogare attività D specifiche del CdS è su base annuale ed è finalizzata ad arricchire l’offerta formativa con attività di tipo professionalizzante, pratico-laboratoriali, interdisciplinari e trasversali che non si ritiene di inserire stabilmente nella didattica programmata.

4. Le attività di tipo D specifiche dei CdS devono essere monitorate in termini di risorse impiegate e numero di studenti che le frequentano ai fini delle proposte annuali di erogazione.

5. Attività di tipo D specifiche possono essere transitoriamente utilizzate per anticipare, in occasioni di modifiche della didattica programmata, l’erogazione di attività previste in annualità successive ma che si ritiene utile, in particolare per i suoi contenuti innovativi, offrire anche agli studenti di coorti precedenti.



6. Nel caso di attività di tipo D specifiche, erogate continuativamente negli anni e affidate a personale docente di ruolo, va valutata la possibilità di convertirle in TAF C, da inserire nella didattica programmata, anche considerando quanto previsto dal DM 96/2023. La distinzione tra le attività di tipo C e D erogate da un CdS deve essere coerente con gli obiettivi formativi del CdS stesso, in quanto le attività TAF C devono fare riferimento a quanto previsto nella scheda ordinamentale A4d della SUA-CdS; in tal senso si fa riferimento anche alla distinzione e valorizzazione delle attività di tipo C rispetto a quelle D come previsto dal Regolamento compiti didattici.

7. Non possono essere riconosciuti ex-post CFU in TAF D per attività autonomamente svolte dagli studenti presso enti esterni o per partecipazione a eventi di varia natura senza il coinvolgimento dell'Ateneo.

E. Valori numerici per insegnamenti e crediti formativi

E.1. Numero di attività formative

1. Per ciascun curriculum di un corso di studio il numero di esami o valutazioni finali di profitto, intese come valutazione espressa in trentesimi e non come idoneità, corrispondenti a insegnamenti o altre attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative, non può superare i seguenti valori in riferimento alla tipologia del corso:

- 20: corso di laurea (tre anni)
- 12: corso di laurea magistrale (due anni)
- 30: corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)
- 36: corso di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)

In tale numero sono complessivamente conteggiate con un valore pari a 1 tutte le attività formative a scelta dello studente (TAF D).

Non sono considerate nel computo degli esami o valutazioni finali di profitto la prova finale (TAF E), le competenze linguistiche previste nei TAF E e le ulteriori attività (TAF F) relative a ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, tirocini e altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, ad eccezione dei casi di insegnamenti con voto in trentesimi collocati in TAF F che rientrano nel computo generale degli esami.

Ne consegue che gli insegnamenti e le altre attività formative con valutazione in trentesimi, di TAF A, B e C, ed eventualmente F, corrispondono al massimo a 19 esami o valutazioni finali di profitto per le Lauree, 11 per le Lauree magistrali, 29 per le LMCU da 5 anni e 35 per le LMCU da 6 anni.

2. Gli insegnamenti possono essere erogati come insieme di unità didattiche (**moduli**). In questo caso il corso di insegnamento si definisce "corso integrato". Ad un corso integrato corrisponde un solo esame o valutazione finale di profitto e come tale va conteggiato nel computo definito nei commi precedenti, anche se può derivare dalle valutazioni relative ai singoli moduli (cosiddette "prove parziali") purché chiaramente definite nei relativi Syllabi.

3. Il ricorso alla modularità per gli insegnamenti di TAF D "specifici" dei CdS va preferenzialmente evitata e, se utilizzata, si deve tenere conto del fatto che tale tipo di insegnamenti contano complessivamente una unità nel computo degli esami.

4. Il numero massimo di moduli per corso integrato è fissato di norma pari a 3. Il superamento di tale limite va motivato dalla struttura didattica competente in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.



5. Si può ricorrere a cosiddette “prove parziali” per un esame o valutazione finale di profitto, specificando nei Syllabi la modalità di acquisizione del voto o giudizio finale, nei seguenti casi:

- suddivisione della valutazione in diverse modalità per ciascuna delle quali è prevista una valutazione;
- valutazioni dei singoli moduli di un corso integrato.

Il ricorso alle prove parziali deve costituire una facilitazione per lo studente nella verifica dell'apprendimento in considerazione del limite della parcellizzazione delle attività didattiche.

E.2. Numero di CFU

1. Tutte le attività formative devono essere definite da un numero definito di crediti formativi (CFU).

2. Il **valore minimo dei CFU** per ogni insegnamento o modulo relativo ad attività di base o caratterizzanti (TAF A e B) è pari a 5 CFU.

3. Il valore minimo dei CFU in relazione alle attività affini e integrative (TAF C) e attività di tipo D specifiche dei CdS è stabilito a livello di Ateneo come pari a 3 CFU nel caso degli insegnamenti e pari a 2 CFU nel caso dei moduli.

4. In casi del tutto eccezionali, su delibera motivata della struttura didattica competente, si possono stabilire valori di CFU inferiori a quelli fissati a livello di Ateneo, ma comunque non inferiori a 3 CFU per qualsiasi tipologia di attività formativa, soltanto per i moduli di corsi integrati e per un numero di insegnamenti non superiore ad un terzo del totale del CdS. Le possibili motivazioni per adottare tale deroga sono:

- utilizzo di modalità didattiche specifiche e chiaramente distinte per i due moduli del corso (ad es. aggiunta di un laboratorio, associazione con attività interattiva *blended*);
- necessità di mutuare una parte, definibile con specifici obiettivi formativi, di un insegnamento di un corso di studio con l'insegnamento di un altro corso di studio che non eccede di per sé il limite numerico dei CFU;
- contenuti disciplinari diversi dei due moduli che è opportuno distinguere per favorire l'apprendimento pur rispettando gli obiettivi formativi dell'insegnamento;
- motivazioni tecniche dipendenti dal formato “interclasse” del corso di studio con particolare riferimento agli insegnamenti collocati in TAF diversi nelle due classi;
- motivazioni transitorie connesse con le risorse di personale docente, che richiedono un monitoraggio da parte degli organi competenti di Ateneo.

5. Eccezioni ai valori minimi sopra definiti sono consentiti ai corsi di Laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e delle Professioni sanitarie, ai casi in cui sia previsto dalle tabelle ordinamentali un numero minimo di CFU diverso, per i doppi titoli multipli o congiunti o selezionati per un finanziamento Erasmus plus.

6. Per i corsi di Laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e delle Professioni sanitarie il valore minimo dei CFU è pari a 3 per gli insegnamenti e 1 per i moduli.

7. Il valore massimo di CFU per un insegnamento erogato come lezione è fissato, di norma, a 18 CFU e per un modulo a 9 CFU.

8. Il valore di CFU attribuito ad un singolo insegnamento/modulo deve essere un valore intero oppure semintero (intero $\pm 0,5$).



E.3. Numero ore/CFU

1. È necessario stabilire nel regolamento didattico dei CdS il valore del rapporto ore/CFU per ogni tipologia di attività formativa.
2. Per ogni tipologia di attività formativa individuata il rapporto ore/CFU deve essere univoco per tutto il CdS. Al più si possono individuare sottoinsiemi dello stesso tipo di attività formativa distinti in base ai loro obiettivi formativi a ciascuno dei quali va assegnato un rapporto ore/CFU univoco e distinto.
3. Di norma i valori del rapporto ore/CFU per le diverse attività formative vanno individuati nei seguenti intervalli, fatte salve normative specifiche nazionali o internazionali per singoli CdS:
 - lezioni: 5-9 ore/CFU
 - esercitazioni: 6-10 ore /CFU
 - laboratorio: 10-12 ore/CFU
 - attività esterne: 12-25 ore/CFU
 - tirocinio: 25 ore CFU (valori inferiori vanno assegnati nei casi in cui per l'attività è prevista una valutazione per la quale si ritiene necessario assegnare un congruo numero di ore come studio individuale, che va dichiarato);
 - ulteriori attività di tipo F: 5-12 ore /CFU (a seconda della tipologia dell'attività).
4. Le attività svolte in forma di lezione o esercitazione devono avere un rapporto ore/CFU diverso da quelle di tipo laboratoriale o esterno. Si precisa che, se si intende definire un'attività pratica svolta in un'aula non dedicata come "laboratorio", il rapporto ore/CFU deve essere comunque definito in modo da distinguerlo da quello delle lezioni. Tale indicazione vale nei casi in cui vi sia una chiara distinzione delle due modalità didattiche (ad es. può non applicarsi nei casi di lezioni a supporto/spiegazione dell'attività laboratoriale).

F. Insegnamenti e coperture

F.1. Insegnamenti

1. Ciascun corso di insegnamento deve avere una denominazione chiara e coerente con i suoi obiettivi formativi. A ciascun insegnamento è attribuito un codice univoco da utilizzare per l'inserimento nelle banche dati di Ateneo.
2. A ciascun corso di insegnamento sono assegnati un numero di CFU definito ed univoco, coerenti con gli obiettivi formativi ed il carico didattico dell'insegnamento. Non possono, quindi, sussistere insegnamenti di corsi di studio o curricula diversi con lo stesso codice, ma CFU attribuiti diversi.
3. Nel caso di erogazione di "corsi integrati" la denominazione dei moduli deve essere parlante, cioè deve identificare chiaramente gli obiettivi formativi connessi al modulo (non è possibile usare denominazioni quali ad esempio "Modulo A", "Unità 1", ecc.);



4. È consentito definire corsi integrati con moduli relativi a TAF di tipo diverso, nel rispetto dei valori minimi di CFU fissati dall'Ateneo, quando i moduli fanno riferimento a modalità didattiche (es. lezioni e laboratori) o ambiti disciplinari diversi ma coerenti con gli obiettivi formativi dell'insegnamento.

≥ 5 CFU ABCD	≥ 5 CFU ABCD
≥ 5 CFU ABCD	< 5 CFU CD
< 5 CFU CD	< 5 CFU CD

5. Singole parti di un insegnamento o modulo di corso integrato possono essere costituite da modalità didattiche, con il proprio valore del rapporto ore/CFU, diverso (es. lezione e laboratorio).

F.2. Coperture

1. La copertura di un singolo insegnamento o modulo è affidata, di norma, ad un singolo docente.
2. Le tipologie di copertura disponibili sono elencate nella sottostante tabella

Cod. Tipo Copertura	Descrizione	Definizione Tipo docente
TITOL	Materia di titolarità	Professori ordinari e associati
RTD24	Attività did. sost. art. 24 L.240/2010	Ricercatori a tempo determinato
24RAG	Affid. ins. retr. art. 6 c.4 L.240/10-pr.agg.	Ricercatori universitari (RU)
COR2	Contratto Docenza L. 240/2010 c. 2, art. 23	contrattisti individuati con bando esterno
COR2B	Contratto docenza L.240/2010 c.2, art. 23 – Bando Interno	contrattisti individuati con bando interno (tipicamente bando riservato al personale del Servizio Sanitario Regionale)
COR24	Contr. ins. sost. retr. art. 23 c.1 L.240/2010	contrattisti con incarico diretto retribuito
COG24	Contr. ins. sost. grat. art. 23 c.1 L.240/2010	contrattisti con incarico diretto gratuito
COR3	Contr. ins. sost. retr. art. 23 c.3 L.240/2010	docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama
DIPCG	Incarico gratuito Dip. convenzionato	Dipendenti di enti convenzionati
IAR	Insegnamento sostitutivo retr. - da altro Ateneo	Docenti di altro Ateneo retribuiti (supplenti)
IAG	Insegnamento sostitutivo grat. - da altro Ateneo	Docenti di altro Ateneo non retribuiti (supplenti)
INTER	Insegnamento sostitutivo-da altro Ateneo	Docenti interateneo
TACEL	Incarico a TA e CEL UniTS	Personale TA e CEL di Units



3. La contemporanea presenza di due docenti anche per parti ridotte di un insegnamento o modulo non va indicata nelle banche dati della didattica di Ateneo, è sotto la responsabilità del docente cui è affidata la copertura dell'insegnamento e si riferisce a quanto previsto per le attività seminariali.
4. Si definisce **"co-docenza"** il caso in cui un insegnamento è coperto da più docenti, ciascuno dei quali si fa carico di una parte dei crediti diversa dell'insegnamento che devono essere chiaramente individuati.
5. In caso di ricorso alla co-docenza, uno dei docenti è individuato quale "responsabile" dell'insegnamento (si fa presente che diverso è il concetto di "titolare" del corso che si usa soltanto per definire una tipologia di copertura).
6. Non è consentito ricorrere alla co-docenza per singoli moduli. Pertanto, un insegnamento può essere gestito da più docenti se ognuno si fa carico della copertura di un modulo di un corso integrato oppure se tutti i docenti concorrono all'attività didattica, ma, in tal caso, il Syllabus dell'insegnamento e la valutazione finale di profitto si intendono unici e i docenti sono invitati ad organizzarsi per evitare che l'attività didattica sia percepita come la somma di più attività distinte.
7. In relazione alla numerosità degli studenti, singole parti di un insegnamento o modulo con una definita e univoca tipologia di attività didattica (es. laboratori) possono essere ripetute e ciascuna ripetizione può essere affidata ad un docente diverso.
8. Il numero minimo di ore che possono essere affidate per una copertura è pari a 6 o non meno del valore in ore del relativo CFU così come fissato dal Regolamento didattico del CDS e il numero massimo di docenti per ciascun insegnamento è pari a 3.
9. Eventuali deroghe a quanto previsto nei commi 6 e 8 vanno motivate in occasione delle delibere dipartimentali previste per la definizione delle coperture relative alla didattica erogata.

F.3 Individuazione delle coperture

1. I Dipartimenti definiscono le coperture degli insegnamenti per l'anno accademico successivo per i CdS di cui sono unità principale, tenendo conto del Regolamento compiti didattici e delle possibilità di copertura a livello di Ateneo. Nel caso di CdS interdipartimentali, il Dipartimento gestore opera d'intesa con i Dipartimenti associati.
2. Nell'individuazione delle coperture degli insegnamenti va prevista una assegnazione prioritaria secondo la seguente gerarchia:
 - I. professori ordinari e associati
 - II. ricercatori a tempo determinato
 - III. affidamenti gratuiti o convenzionati
 - IV. ricercatori di ruolo e contratti retribuiti.
3. Nella definizione delle coperture, i Dipartimenti sono tenuti a richiedere la copertura per SSD di cui non hanno la pertinenza ai Dipartimenti che la contengono come pure verificare la disponibilità di docenti del settore di pertinenza, ma afferenti ad altri Dipartimenti.
4. All'esito della definizione delle coperture, i Dipartimenti individuano il numero delle ore di insegnamenti scoperti (cioè non assegnati a professori e ricercatori a tempo determinato già in servizio o per i quali è già programmata la presa di servizio) da affidare a ricercatori di ruolo e a docenza a contratto.



5. Non è possibile utilizzare docenza a contratto retribuita o ricercatori se, per lo stesso SSD, non è completato il compito didattico da parte dei professori e RTD come da Regolamento per i compiti didattici
6. La parte del compito didattico dei professori relativa alle ore maggiori di 90 e minori-uguali a 120 (se a tempo pieno) o maggiori di 60 e minori-uguali a 80 (se a tempo definito) può essere svolta, oltre agli altri casi previsti dal Regolamento sui compiti didattici, anche come didattica frontale per insegnamenti in TAF D o F in corsi di I e II livello, ma solo in assenza di contratti retribuiti nel medesimo settore in insegnamenti di TAF A, B e C; fanno eccezione i casi in cui tali contratti retribuiti sono affidati in relazione alle motivate specificità delle competenze richieste comunque non soddisfacibili da personale docente di ruolo.
7. Non si possono affidare a ricercatori insegnamenti di tipologia TAF D se sussistono insegnamenti di tipologia A, B o C affidati tramite contratto retribuito nel SSD di afferenza del ricercatore nello stesso Dipartimento.
8. Insegnamenti con un numero elevato di studenti (indicativamente superiore a 200 ovvero superiore alla numerosità massima prevista per il CdS) devono essere affidati di norma a docenti di ruolo o RTDb, ma è possibile prevedere di coprirli mediante contratti retribuiti solo per motivate eccezioni
9. Per i corsi di tipologia TAF D, il totale delle ore coperte, per ciascun Corso di Studi, mediante contratti retribuiti o affidamento a ricercatori non può superare il massimo dei CFU previsti dal piano degli studi di quel corso per tale tipo di attività.
10. Non è possibile, di norma, utilizzare docenza a contratto retribuita (“didattica sostitutiva”) per un numero di ore superiore al 30% delle ore affidate a professori e ricercatori in relazione alla didattica erogata non mutuata di un intero corso di studio.

G. Mutuazioni

G.1. Definizioni

1. Gli insegnamenti o moduli possono essere mutuati tra curricula diversi dello stesso CdS o tra CdS diversi. Le casistiche previste sono le due seguenti:
 - due CdS o curricula diversi hanno in comune due insegnamenti o moduli con codice diverso, denominazione identica o diversa e stesso numero di CFU;
 - due CdS o curricula hanno in comune, cioè **condividono**, lo stesso insegnamento o modulo (con lo stesso codice, denominazione e CFU).
2. Uno degli insegnamenti mutuati va individuato come corso “master” (tipicamente in quanto già precedentemente erogato) anche ai fini di una sua gestione negli orari delle lezioni.

Si intende che l’insegnamento A è “mutuato dall’insegnamento” B quando l’insegnamento A è master, mentre l’insegnamento B “mutua dall’insegnamento” A.
3. Insegnamenti comuni tra curricula dello stesso CdS si considerano mutuati.



G.2. Indicazioni generali

1. L'attivazione di una mutuazione va obbligatoriamente concordata tra i CdS interessati anche in relazione alla tipologia di attività didattica e alla numerosità prevista degli studenti.
2. Considerato che due insegnamenti o moduli mutuati condividono gli stessi obiettivi formativi, tali obiettivi devono essere coerenti per entrambi i CdS presso i quali è istituita la mutuazione.
3. Il ricorso a mutuazioni dello stesso insegnamento quando il numero di CdS coinvolti sono maggiori di tre, in particolare nel caso delle Lauree magistrali, va motivato in sede di definizione delle coperture degli insegnamenti. Per casi simili è necessario un monitoraggio attento da parte dei CdS coinvolti non solo per questioni legate alla coerenza degli obiettivi formativi, ma anche per le complicazioni logistiche dell'erogazione dell'insegnamento che possano inficiarne la qualità.
4. Il ricorso alla mutuazione con insegnamenti di altro corso di studio, anche se in un quadro di ottimizzazione delle risorse, non può essere utilizzata per più di un terzo dei crediti formativi totali di un corso di studio, in particolare in sede di sua progettazione; la stessa regola si applica singolarmente per ogni curriculum in relazione alle mutuazioni con altri corsi di studio.

G.2. Indicazioni specifiche

1. Nella progettazione o revisione dell'offerta e nella definizione delle coperture le strutture didattiche sono tenute a seguire le seguenti indicazioni relative alle mutuazioni:
 - non è consentito mutuare parti di insegnamenti o di moduli;
 - non è consentito definire una mutuazione in relazione alla sola copertura dell'insegnamento;
 - non è necessario mutuare insegnamenti di tipologia D appositamente erogati da singoli CdS in quanto non facenti parte della didattica programmata (v. Linee guida sui TAF D);
 - non si possono mutuare insegnamenti di TAF A, B o C da insegnamenti appositamente erogati da CdS di tipo D;
 - nella mutuazione di insegnamenti di TAF diversi, ove sia eventualmente coinvolto un TAF D, questo di norma non può essere l'insegnamento master.

G.3. Mutuazioni tra Lauree e Lauree magistrali

1. Le Lauree triennali non possono mutuare insegnamenti di TAF A, B e C erogati da una Laurea Magistrale.
2. È possibile, in via eccezionale e tenendo conto delle competenze richieste dall'insegnamento e delle possibilità di un efficace apprendimento dei relativi obiettivi formativi, mutuare insegnamenti di TAF A, B e C di una Laurea magistrale da una Laurea triennale, purché la Laurea non appartenga alle classi di laurea identificate tra quelle che consentono l'accesso alla Laurea magistrale. In tale esclusione non sono però compresi, e quindi possono essere mutuati, insegnamenti chiaramente inseriti nel primo semestre della Laurea magistrale che prevedono, per favorire le iscrizioni, dei percorsi finalizzati a colmare specifiche competenze
3. Nel caso delle Lauree magistrali a ciclo unico, di norma, insegnamenti di TAF A, B e C degli ultimi due anni non possono essere mutuati da insegnamenti inseriti nei primi tre anni.



4. Premesso, come sopra riportato, che non è tecnicamente opportuno indicare mutuazioni per insegnamenti di tipo D specifici dei CdS, per tale tipologia di insegnamenti è ammessa la mutuazione tra Laurea e Laurea magistrale, fatti salvi i principi enunciati al comma 2.

H. Struttura dei piani di studio

H.1. Curricula e percorsi

1. Si intende per articolazione in **curricula** di un corso di studio l'individuazione di piani di studio diversi, anche con insegnamenti in comune, dichiarati in sede di attivazione dei corsi studio, ciascuno dei quali deve rispettare l'ordinamento didattico.

2. Si definiscono **percorsi di studio** le opzioni precostituite presentate all'interno di un piano mon-curriculare o di un singolo curriculum utilizzando insegnamenti in alternativa tra loro anche come gruppi di insegnamenti. I percorsi di studio non risultano nella didattica programmata, ma possono essere evidenziati nella definizione dei piani di studio nelle banche dati di Ateneo (cosiddetti "schemi di piano"). Rimane possibile l'evidenza di insegnamenti opzionali nel piano degli studi per i quali è possibile, nell'ambito dell'orientamento in itinere, suggerire delle scelte ottimali alla costruzione del proprio percorso formativo.

3. L'introduzione di curricula all'interno del corso di studio deve tenere in particolare conto delle indicazioni contenute nelle "*Linee guida CUN sugli ordinamenti didattici*", in particolare la raccomandazione sull'unitarietà del progetto formativo.

4. L'unitarietà del progetto formativo deve essere garantita dalla presenza di un numero adeguato di CFU comuni ai diversi curricula. Nel caso di applicazione della flessibilità dell'offerta formativa, tale unitarietà va garantita dall'inserimento, tra i CFU comuni, di SSD appartenenti a quelli tabellari vincolati (cioè compresi nel minimo rispettivamente di 72 CFU per le Lauree e 36 CFU per le Lauree magistrali assegnati alle attività di base e caratterizzanti).

5. I curricula di CdS della stessa classe di laurea, si devono differenziare, tra loro per almeno 40 CFU per le Lauree e per almeno 30 CFU per le Lauree magistrali. Tale differenza va calcolata facendo riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico disciplinare, ivi compresi quei settori inseriti a livello ordinamentale a seguito dell'utilizzo della flessibilità dell'offerta formativa. Si assume di fare riferimento alle attività formative di tipologia A, B e C e, solo se associate a un SSD, a quelle di tipo F (insegnamenti).

6. L'articolazione in curricula è particolarmente indicata quando "*l'accesso ad un medesimo corso di laurea magistrale risulti possibile a laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse*" in modo da valorizzare l'interdisciplinarietà. Si considera possibile anche il ricorso all'offerta di percorsi di studio per consentire nel primo semestre di una Laurea magistrale l'acquisizione di competenze mancanti agli studenti provenienti da classi di laurea diverse.

7. Il ricorso ai curricula va valutato in fase di progettazione e revisione dei CdS considerando che tra i curricula dovrebbe sussistere una distinzione rilevabile in termini di obiettivi formativi anche se il progetto deve rimanere "unitario".

8. Il ricorso ai percorsi sottintende una maggiore omogeneità degli obiettivi formativi, visto che i percorsi si articolano nell'ambito di uno stesso curriculum anche unico per il corso di studio. Essa consente, inoltre, una maggiore flessibilità del percorso formativo e una più facile predisposizione da parte dello studente di piani individuali oltre che non essere definiti, come i curricula, nella parte ordinamentale della SUA-CdS.



9. Il ricorso a queste due tipologie di struttura del PdS va valutato anche in relazione alla numerosità prevista degli studenti, considerando che la ripartizione teorica degli studenti tra i curricula non dovrebbe prevedere curricula con meno di 5 studenti. Per numerosità inferiori si raccomanda la pianificazione di percorsi di studio.

10. Per ciascun curriculum la differenza tra CFU complessivamente erogati (CFU Ins in SUA-CdS) e CFU da acquisire da parte degli studenti (CFU Off in SUA-CdS) va monitorata e il primo valore non può, di norma, essere più di 5 volte superiore al secondo.

H.2. Anni e Semestri

1. La collocazione degli insegnamenti negli anni e nei semestri fa parte della didattica programmata e deve seguire criteri di adeguata distribuzione del carico didattico, legati agli obiettivi formativi e al percorso previsto per il PdS.

2. L'eventuale, e del tutto eccezionale, modifica della collocazione di un insegnamento in un determinato semestre rispetto a quanto originariamente previsto deve avvenire per motivazioni esclusivamente connesse a garantire l'erogazione dell'attività formativa. Tali modifiche devono rimanere contenute e definite, in ogni caso, in tempo utile per la predisposizione degli orari.

3. Il numero di CFU per anno per ciascun curriculum deve essere un valore definito e univoco, preferibilmente pari a 60 CFU, e, quindi, non individuato come intervallo di CFU; questo valore va definito anche in relazione alla normativa per il diritto allo studio che prevedono la definizione dei CFU utili per l'ottenimento delle borse per merito.

4. Uno stesso insegnamento di TAF A o B non può essere collocato contemporaneamente in anni diversi dello stesso corso di studio, se mono curriculare, o dello stesso curriculum; un insegnamento di TAF A e B può essere presente in anni diversi, purché sequenziali, di curricula diversi dello stesso corso di studio. Insegnamenti di TAF C possono essere collocati contemporaneamente in anni diversi, ma il valore totale dei CFU per ogni anno di corso deve rimanere unico.